



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di aprile con inizio seduta alle ore 21,10 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	Vicesindaco	X	
3	MARC Giacomino	Assessore	X	
4	GALLIAN Alfredo Marco	Assessore	X	
5	BRUN Romano	Consigliere	X	
6	RATTALINO Dario Valter	Consigliere	X	
7	DEBALINI Angelo	Consigliere	X	
8	DEFERRE Guido	Consigliere	X	
9	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere	X	
10	VICARIO Federica	Consigliere	X	
11	MARTIN Costanzo	Consigliere	X	
12	GALLIAN Cecilia	Consigliere		X
			11	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il Signor FLESLIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dall' IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale in data odierna in cui viene disciplinata anche la componente TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

DATO ATTO che risulta necessario avvalersi della applicazione della TASI, in quanto le previsioni di bilancio per l'esercizio 2014 fanno riferimento a certi minori introiti considerevoli nell'ambito di:

- fondo di solidarietà (anche in relazione al meccanismo di compensazione con TASI, a prescindere dalle determinazioni comunali);
- convenzioni centraline idro (minori considerevoli introiti).

PRESO ATTO che i costi complessivi sono come da seguente dettaglio (Conto del Bilancio 2012):

- Servizio di polizia locale	€	00,00
- Servizio viabilità (segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)	€	19.521,78
- Servizio illuminazione pubblica	€	11.461,19
- Manutenzione verde pubblico	€	134,53
- Servizio prevenzione randagismo	€	00,00
- Servizio protezione civile	€	1.270,88
- Servizi sociali	€	9.159,10

Ritenuto, sulla base delle previsioni ipotizzabili (di massima, non disponendo oggettivamente di adeguata banca dati degli immobili), di dover stabilire un'aliquota TASI del 2 per mille, ipotizzando un introito di euro 11.419,80 complessivi;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."*;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Richiamato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Richiamato in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

" 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

Consequentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... omiss..."

Richiamato il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

Richiamato il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di

immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 co. 707 della L. 147/2013 che stabilisce che dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.";

Per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote IMU l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2014 (dunque senza modifiche rispetto allo scorso esercizio), e ciò in considerazione delle medesime ragioni sopra delineate per la TASI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,4
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
d) Aree edificabili	0,85

VISTO il D.M. in data 13.02.2014 con cui per l'anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già precedentemente differito con D.M. 19.12.2013 al 28.02.2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
e) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,85
f) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,4
g) Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
h) Aree edificabili	0,85

e con le detrazioni ed esenzioni solo come da obbligo di legge;

3. di individuare i servizi indivisibili, come da elenco dettagliato e relativi costi presuntivi, come in premessa indicato;
4. di determinare per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) l'aliquota del 2 (due) per mille;
5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (salve le ulteriori opzioni normative, delle quali però l'ente non si avvale al momento);
6. di far salve ulteriori determinazioni in relazione alla necessità di garantire gli equilibri di bilancio;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodichè con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 28 APR, 2014 al 13 MAG, 2014 Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 28 APR, 2014



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 08 MAG, 2014 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 08 MAG, 2014



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Data 28 APR, 2014



Il Segretario Comunale
